



Prove di ammissione 2014-15
Storia (medioevale, moderna e contemporanea) – seconda prova

Il/la candidato/a svolga una (solo una) delle seguenti tracce, a scelta:

1. Il/la candidato/a commenti il documento di fondazione della Società delle Nazioni (Appendice), situandolo nel suo contesto storico.
2. Nel 2012 l'Unione Europea ha ottenuto il Nobel per la pace: commenti questo riconoscimento anche alla luce della storia del XX secolo.
3. Le differenze di genere vengono spesso presentate come intrinsecamente legate alla biologia e alle differenze anatomiche e fisiologiche tra uomini e donne. Eppure anch'esse hanno una storia e hanno subito profonde variazioni nel tempo: ne rintracci gli aspetti salienti.



Appendice: Patto costitutivo (Covenant) della Società delle Nazioni (28 giugno 1919)

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, per mezzo di: l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi, lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni, il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta tra i Governi, l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili, le A.P.C. hanno convenuto il presente "Patto della Società delle Nazioni".

Art. 1. 1. Sono membri originari della S.d.N. quelli tra i firmatari i cui nomi figurano nell'Annesso al presente Patto, nonché gli Stati, ugualmente nominati nell'Annesso, che avranno acceduto al presente Patto senza alcuna riserva mediante una dichiarazione depositata al Segretariato nei due mesi dall'entrata in vigore del Patto e di cui sarà data notificazione agli altri Membri della Società.

2. Ogni Stato, Dominion o colonia che si governa liberamente e che non è designato nell'Annesso, può diventare Membro della Società se la sua ammissione è dichiarata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia garanzie effettive della sua intenzione sincera di osservare i suoi impegni internazionali e accetti il regolamento stabilito dalla Società per quanto concerne le sue forze e i suoi armamenti militari, navali e aerei.

3. Ogni membro della Società può, dopo un preavviso di due anni, ritirarsi dalla Società, a condizione di aver adempiuto a quel momento a tutti gli obblighi internazionali, compresi quelli del presente Patto.

Art. 2. L'azione della Società, qual è definita nel presente Patto, si esercita mediante un'Assemblea ed un Consiglio assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3. 1. L'Assemblea si compone dei Rappresentanti dei Membri della Società.

2. Essa si riunisce a epoche fisse e in ogni altro momento se le circostanze lo richiedono, alla sede della Società o in altro luogo che potrà esser designato.

3. L'Assemblea conosce tutte le questioni che rientrano nella sfera di attività della Società o che concernono la pace del mondo.

4. Ogni Membro della Società non può contare più di tre rappresentanti nell'Assemblea e non dispone che di un voto.

Art. 4. 1. Il Consiglio si compone di Rappresentanti delle principali Potenze alleate e associate e dei Rappresentanti di quattro altri Membri della Società. Questi quattro Membri della Società sono designati liberamente dall'Assemblea alle epoche che le piace di scegliere.

2. Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea il Consiglio potrà designare altri membri della Società che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei membri della Società che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce quando le circostanze lo richiedono, e almeno una volta all'anno, alla sede della Società o in altro luogo che potrà esser designato.

4. Il Consiglio conosce ogni questione che rientri nella sfera dell'attività della Società o concerna la pace del mondo.

5. Ogni Membro della Società che non è rappresentato al Consiglio è invitato a inviargli un Rappresentante quando una questione che l'interessa particolarmente è portata dinanzi al Consiglio.



6. Ogni Membro della Società rappresentato al Consiglio non dispone che di un voto e non ha che un Rappresentante.

Art. 5. Salvo espresse disposizioni in contrario del presente Patto o delle clausole del presente Trattato, le decisioni della Assemblea o del Consiglio sono prese all'unanimità dei Membri della Società rappresentati alla riunione.

Art. 6. 1. Il Segretariato permanente è stabilito alla sede della Società. Comprende un Segretario generale, i segretari e il personale necessari.

2. Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato; in seguito, il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

3. I segretari e gli impiegati del segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

4. Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea del Consiglio.

5. Le spese del Segretariato sono a carico dei membri della Società, secondo il riparto delle spese per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7. 1. La sede della Società è stabilita a Ginevra.

2. Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

3. All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società, o ad essa attinenti, compreso Segretariato, sono ammessi ugualmente uomini e donne.

4. I rappresentanti dei membri della Società e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunità diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

5. Gli edifici e le altre proprietà occupate dalla Società dai suoi funzionari o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze sono inviolabili.

Art. 8. 1. I Membri della Società riconoscono che il mantenimento della pace esige la riduzione degli armamenti nazionali al minimo compatibile con la sicurezza nazionale e con l'esecuzione degli obblighi internazionali imposti da un'azione comune.

2. Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinché i vari Governi li esaminino e provvedano.

3. Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

4. Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

5. I membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti da guerra necessari alla propria salvaguardia.

6. I membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.



Art. 9. Sarà istituita una Commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 8, e in generale circa le questioni di carattere militare, navale o aeronautico.

Art. 10. I membri della Società si impegnano a rispettare e a mantenere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica presente di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, o di minaccia o di pericolo di aggressione, il Consiglio avvisa ai mezzi per assicurare l'esecuzione di questo obbligo.

Art. 11. 1. È espressamente dichiarato che ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi o meno l'uno dei Membri della Società, interessa la Società intera e che questa deve prendere le misure atte a salvaguardare efficacemente la pace delle Nazioni. In tal caso il Segretario convoca immediatamente il Consiglio, su domanda di qualsiasi Membro della Società.

2. Si dichiara del pari che ciascuno dei membri della Società potrà in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le nazioni, dalla quale la pace dipende.

Art. 12. 1. Tutti i Membri della Società convengono che, se sorge tra di essi una controversia suscettibile di provocare una rottura, la sottoporranno, sia alla procedura di arbitrato o ad un regolamento giudiziario, sia all'esame del Consiglio. Essi convengono ancora che in nessun caso debbono ricorrere alla guerra prima dello di un termine di tre mesi dopo la decisione arbitrale o giudiziaria, o il rapporto del Consiglio.

2. Nei casi contemplati in questo articolo gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarà stata sottoposta.

Art. 13. 1. I membri della Società convengono che ogniqualvolta sorga tra loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza all'arbitrato.

2. Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.

3. Per l'esame di tali controversie, la Corte arbitrale a cui la questione sarà deferita sarà quella concordata fra le Parti o contemplata da una disposizione vigente tra di esse.

4. I membri della Società convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sarà pronunciato e di non muovere in guerra contro un membro della Società che si conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporrà i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

Art. 14. Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai membri della Società un progetto per l'istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Art. 15. 1. Se tra i membri della Società sorgesse una controversia tale da condurre ad una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i membri della Società convengono di deferirla al Consiglio. Ognuna delle parti in causa potrà, a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale che prenderà tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di essa.

2. Le Parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo più sollecito possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi; il Consiglio potrà disporre subito la pubblicazione.



3. Il Consiglio tenterà di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblicherà una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherà opportuno.

4. Se la vertenza non è in tal modo composta, il Consiglio o con voto unanime o a maggioranza approverà e pubblicherà una relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerà più giuste e convenienti al riguardo.

5. Qualunque dei membri della Società rappresentati al Consiglio potrà pubblicare un'esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa.

6. Se la relazione del Consiglio è approvata all'unanimità dei suoi membri diversi dai rappresentanti delle Parti contendenti, i membri della Società si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia.

7. Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

8. Il Consiglio potrà, in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovrà farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarà stata sottoposta al Consiglio.

9. In ogni caso deferito all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'art. 12, relative all'azione e alle facoltà del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltà dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei membri della Società rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri membri della Società, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrà lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i membri di esso, eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti.

Art. 16. 1 Se un Membro della Società ricorre alla guerra contrariamente agli impegni presi cogli articoli 12, 13 o 15 è *ipso facto* considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente tutte le relazioni commerciali o finanziarie, a proibire ogni rapporto fra i loro nazionali e quelli dello Stato in rottura di patto e a far cessare ogni comunicazione finanziaria, commerciale o personale fra i nazionali di questo Stato e quelli di ogni altro Stato, Membro o non della Società.

2. Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali o aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei membri della Società, come contributo alle Forze Armate destinate a proteggere i patti sociali.

3. I membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari e economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero, di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei membri della Società cooperanti alla protezione dei patti sociali.

4. Ogni membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri membri della Società in esso rappresentati.

Art. 17. 1. In caso di controversia fra un membro della Società e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengano alla Società, lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli



effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai membri della Società alle condizioni che Consiglio stimerà opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli da 12 a 16 inclusi saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potrà stimare necessarie.

2. Fatto tale invito il Consiglio aprirà immediatamente un'inchiesta sulle circostanze e sul merito della controversia e raccomanderà quegli atti che stimerà più opportuni ed efficaci.

3. Qualora uno Stato invitato rifiuti di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai membri della Società, il Consiglio potrà prendere quei provvedimenti e fare quelle proposte che meglio servano a prevenire le ostilità e a raggiungere il componimento della vertenza.

Art. 18. Ogni trattato o impegno internazionale concluso in avvenire da un Membro della Società dovrà essere immediatamente registrato dal Segretariato e pubblicato al più presto possibile. Nessuno di questi trattati o impegni internazionali sarà obbligatorio prima di esser registrato.

Art. 19. L'Assemblea può suggerire la riconsiderazione da parte dei Membri della Società di trattati che sono diventati inapplicabili e la considerazione di condizioni internazionali la cui persistenza può mettere in pericolo la pace del mondo.

Art. 20. 1.1 Membri della Società riconoscono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente Patto abroga tutti gli obblighi o intese *inter se* incompatibili coi suoi termini e si impegnano solennemente a non contrarne in avvenire di simili.

2. Nel caso che alcuno dei membri della Società, prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente Patto, avrà il dovere di fare subito i passi occorrenti per liberarsene.

Art. 21. Gli impegni internazionali, quali i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, che assicurano il mantenimento della pace, non saranno considerati come incompatibili con alcuna delle disposizioni del presente Patto.

Art. 22. 1. I principi seguenti si applicano alle colonie e territori che, in seguito alla guerra, hanno cessato di essere sotto la sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che sono abitati da popoli non ancora capaci di reggersi da se nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il benessere e lo sviluppo di questi popoli formano una missione sacra di civiltà, e conviene incorporare nel presente Patto delle garanzie per il compimento di tale missione.

2. Il miglior metodo per realizzare praticamente questo principio è di affidare la tutela di questi popoli alle nazioni progredite che, in ragione delle loro risorse, della loro esperienza o della loro posizione geografica, sono meglio in grado di assumere questa responsabilità e che consentono ad accettarla: esse eserciterebbero questa tutela in qualità di Mandatarie e in nome della Società.

3. Il carattere del mandato deve differire secondo il grado di sviluppo, la situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e tutte le altre circostanze analoghe.

4. Certe comunità, già appartenenti all'Impero ottomano, hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere riconosciuta provvisoriamente, a condizione che i consigli e l'aiuto di un Mandatario guidino la loro amministrazione fino al momento in cui saranno capaci di reggersi da soli. I voti di queste comunità devono esser presi innanzitutto in considerazione per la scelta del Mandatario.

5. Il grado di sviluppo in cui si trovano altri popoli, specialmente quelli dell'Africa Centrale, esige che Mandatario vi assuma l'amministrazione del territorio a tali condizioni che, con la proibizione di abusi quali la



tratta degli schiavi, il traffico delle armi e quello dell'alcole, garantiranno la liberta di coscienza e di religione, senza altre limitazioni all'infuori di quelle che può imporre il mantenimento dell'ordine pubblico e dei buoni costumi, e la proibizione di stabilire fortificazioni o basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare, se non per la polizia o la difesa del territorio, e che assicureranno parimenti agli altri Membri della Società condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio.

6. Vi sono infine territori, quali il Sud-Ovest africano e certe isole del Pacifico australe, che, a causa della debole densità della loro popolazione, della loro esigua superficie, della loro lontananza dai centri di civiltà, della loro contiguità geografica al territorio del Mandatario, o di altre circostanze, non potrebbero esser meglio amministrate che sotto le leggi del Mandatario, come parte integrante del suo territorio, con la riserva delle garanzie previste più sopra nell'interesse della popolazione indigena.

7. In ogni caso, il Mandatario deve inviare al Consiglio un rapporto annuale, concernente i territori che gli sono affidati.

8. Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai membri della Società.

9. Una commissione permanente sarà costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatarî e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.

Art. 23. In conformità e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno concluse in seguito, i membri della Società:

a) Procureranno di stabilire e di mantenere umane ed eque condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; ed a questo fine istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti;

b) Si impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo;

c) Deferiranno alla Società l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e di altre sostanze nocive;

d) Affideranno alla Società l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza è necessaria nel comune interesse;

e) Prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la liberta di comunicazione e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918;

f) Procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

Art. 24. 1. Tutti gli uffici internazionali già istituiti per mezzo di trattati generali saranno sottoposti alla direzione della Società, se le Parti contraenti vi consentono. Tutti gli uffici internazionali della stessa specie e tutte le commissioni internazionali che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie di interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Società.

2. In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali che non sia però stata posta sotto la direzione di uffici o commissioni internazionali, il Segretariato della Società provvederà, con l'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e presterà ogni altra assistenza necessaria o desiderabile.



3. Il Consiglio potrà inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque ufficio o commissione posti sotto la direzione della Società.

Art. 25. I Membri della Società concordano nell'incoraggiare e promuovere la creazione e cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, che abbiano come scopo il miglioramento della salute, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze in tutto il mondo.

Art. 26. 1. Gli emendamenti al presente Patto avranno effetto quando siano ratificati dai membri della Società i cui rappresentanti compongono il Consiglio della maggioranza di quella, i cui rappresentanti compongono l'Assemblea.

2. Nessun emendamento vincolerà un membro della Società che dichiara di non accettarlo; ma in tal caso esso cesserà di far parte della Società.

Allegato

Membri fondatori della Società delle Nazioni

Stati Uniti d'America, Belgio, Bolivia, Brasile, Impero Britannico, Canada, Australia, Africa del Sud, Nuova Zelanda, India, Cina, Cuba, Ecuador, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Hedjaz, Honduras, Italia, Giappone, Liberia, Nicaragua, Panama, Perù, Portogallo, Romania, Stato Serbo-Croato-Sloveno, Siam, Cecoslovacchia, Uruguay.

Stati invitati ad aderire al Patto

Argentina, Cile, Colombia, Danimarca, Spagna, Norvegia, Paraguay, Paesi Bassi, Persia, Salvador, Svezia, Svizzera, Venezuela.

Primo segretario generale della Società delle Nazioni

L'onorevole Sir James Eric Drummond, K.C., M.G., C.B.